



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 380 della seduta del 10 agosto 2023.

Oggetto: Approvazione Calendario Venatorio annualità 2023-2024.

Presidente o Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale : Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente Settore: Ing. Maurizio Iorfida

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente		X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MARCELLO MINENNA	Componente		X
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Con nota n. _____ del _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all’art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 1998 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l’emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio” ed in particolare l’art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: “ Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano”;

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i. di quanto espresso dai partecipanti portatori di interesse in occasione delle preliminari riunioni della Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR, (consultazione in modalità mista del 26 giugno e del 4 luglio 2023);

Sentito, ai sensi dell’art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, l’ISPRA al quale è stato formalmente inviato il progetto di calendario venatorio, (giusta nota prot. 299058 del 30 giugno 2023) concordato in sede di CFVR, successivamente riscontrato con Parere prot. n. 41458 del 27 luglio 2023 ed acquisito al protocollo regionale con n. 343748 del 28 luglio 2023, **(Allegato B)**;

Tenuto conto delle considerazioni esposte e contenute nella relazione tecnica **(Allegato C)** redatta, dal competente Settore, a supporto del calendario venatorio 2023 – 2024, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e nella quale si precisa, tra l’altro che:

1. la Regione Calabria, ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE;
2. la regolamentazione dell’esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS, ricadenti nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Preso atto del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Preso atto dell’Ordinanza 2/2023 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina la quale dispone, tra l’altro :

all’articolo 3 punto a) lettera vii che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e che l’attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza e delle linee guida operative di cui all’allegato 3;

all’art. 4 punto a) lettera ii. regolamentazione dell’attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all’eliminazione del maggior numero di capi possibile, che può essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica. I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all’occorrenza può richiedere parere del GOE e sulla base dell’andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessità di testare tutti i capi abbattuti;

Considerato che con PEC del 25 luglio 2023, prot. n. 338478, il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione ha trasmesso al competente Dipartimento Ambiente e Territorio l’elaborato VINCA (valutazione incidenza ambientale), in merito al Calendario Venatorio 2023/2024;

Preso atto che con D.D.G. n. 11623 DEL 09/08/2023, avente ad Oggetto: “Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92 43 CEE, Direttiva Uccelli 79 409 CEE, DPR 357 97 e smi, DGR n. 65 del 28 febbraio 2022.” il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, in riscontro alla suindicata istanza, ha decretato di : “ **PRENDERE ATTO della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 09/08/2023 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) con la quale è stato pronunciato parere favorevole di VINCA in merito al “Calendario Venatorio 2023/2024”** ;

Richiamato, altresì, il parere della Struttura Tecnica di Valutazione STV, prot. n. 360578 del 09/08/2023 approvato con DDG n. 11623 DEL 09/08/2023, con il quale la STV ha espresso **parere di valutazione di incidenza favorevole** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito rappresentate :

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
 - Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle ZSC di cui alla allegata Tabella 1;
 - Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Tortora Selvatica, Combattente, Moriglione e Pavoncella;
 - Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
 - Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
 - Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
 - Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
 - Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
 - Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
 - Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia (come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;
 - Siano rispettate le seguenti prescrizioni per i siti Rete natura gestiti dal Parco Nazionale dell'Aspromonte:
 - ✓ al fine di tutelare il Falco pellegrino, nonché altre specie rupicole, quali il gufo reale, per le quali il periodo riproduttivo nell'area aspromontana ha inizio intorno alla metà di gennaio, è prescritto il divieto di esercizio dell'attività venatoria dal 15 gennaio nelle ZSC IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo, IT9350145 Fiumara Amendolea, IT9350164 Torrente Vasi, IT9350174 Monte Tre Pizzi, IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano in corrispondenza di pareti rocciose cristalline, nonché su pareti a basso grado metamorfico originatesi da vecchi depositi conglomeratici, poiché sedi di nidificazione e rifugio di dette specie.
 - ✓ Il divieto deve essere attuato *in una fascia di rispetto di almeno 100 m da dette aree.*
 - ✓ *In considerazione del fatto che tali siti non costituiscono habitat di Direttiva, bensì habitat di specie, il cacciatore prima dell'esercizio dell'attività venatoria è tenuto a verificare la presenza di tali siti al fine della successiva pianificazione delle proprie attività finalizzate tesa a non interferire sia direttamente che indirettamente (disturbo acustico) con le specie rupicole presenti.*
 - ✓ *al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree. Le ZSC interessate dalla detta prescrizione sono: IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo; IT9350145 Fiumara Amendolea; IT9350146 Fiumara Buonamico; IT9350147 Fiumara La Verde; IT9350164 Torrente Vasi; IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano.*
 - ✓ al fine di tutelare l'occhione, la cui migrazione si protrae fino a fine settembre, non è possibile la caccia vagante con l'ausilio di cane da cerca e da ferma fino al 30 settembre nei greti delle fiumare e nelle aree limitrofe con una fascia di rispetto di 150 m nelle ZSC IT9350135 Vallata del Novito e Monte Mutolo; IT9350145 Fiumara Amendolea; IT9350146 Fiumara Buonamico; IT9350147 Fiumara La Verde; IT9350178 Serro d'Ustra e Fiumara Butrano.
 - Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n° 184 del 17/10/2007.
- Inoltre, per l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS:
- a) è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
 - b) è fatto divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
 - d) è fatto divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
 - e) è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi

montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;

f) è fatto divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).

(TABELLA 1):

Site_code	Site_type	Site_name	Site_characteristics	Site_quality
IT9310041	ZSC	Pinete di Montegiordano	L'interesse di questo sito è legato alla presenza di pinete a <i>Pinus halepensis</i> in buono stato di conservazione.	Ultime stazioni ben conservate di pinete del piano basale
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. Desera distincta è specie paludicola di paludi salmastre.
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche
IT9310068	ZSC	Vallone S. Elia	Presenza di pareti idonee alla nidificazione di diverse specie di rapaci. Il sito include un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche.	Sito di nidificazione di importanti specie di Uccelli rapaci.
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. E' infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).
IT9320111	ZSC	Timpa di Cassiano-Belvedere	Il sito delimita un'area dell'entroterra del Marchesato crotonese poco a nord dell'abitato di Belvedere Spinello. L'area rappresenta la porzione più	Sito di riproduzione di specie di Falconiformi rare e minacciate a livello europeo. Il perimetro originale del SIC e i successivi adeguamenti proposti in sede di PdG escludono un'area

			setentrionale di una lunga dorsale che si sviluppa da Timpa Tripodi a Timpa del Salto	rupestre regolarmente frequentata dalle specie di rapaci rupicoli
IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna
IT9350132	ZSC	Fiumara di Melito	Il sito include il tratto terminale dell'alveo della Fiumara Melito che si sviluppa in direzione N-S con una lunghezza totale di circa 30 km. In questo settore della Fiumara l'alveo raggiunge una larghezza massima di circa 500 m che diventa quasi di 1 km	Tipico ambiente di fiumara Jonica calabrese con vegetazione glareicola, ripariale, arbusteti termomediterranei e praterie di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodieta.
IT9350139	ZSC	Collina di Pentimele	Sito caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo stretto di Messina che costituiscono un ottimo punto di osservazione dei rapaci.	Praterie steppiche, flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Area di importanza internazionale per il passo dei rapaci. L'originaria vegetazione forestale Oleo Quercetum virgiliana a causa dei frequenti incendi e dei tagli indiscriminati
IT9350158	ZSC	Costa Viola e Monte S. Elia	Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'area si presenta con una morfologia variabile, includendo tratti di spiaggia, rocc	Costa rocciosa con falesie ricche in specie endemiche di cui tre a distribuzione puntiforme: Limonium calabrum, Limonium brutium e Senecio gibbosus. Particolarmente significativa è anche la presenza di Dianthus rupicola, specie di interesse comunitario.
IT9350162	ZSC	Torrente S. Giuseppe	Vallone incassato e umido che conserva una stazione della rara Woodwardia radicans.	Importante stazione di Woodwardia radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte.
IT9350165	ZSC	Torrente	Il sito é posto all'interno di	Importante stazione di Woodwardia

		Portello	una valle di direzione NE-SW delimitata da importanti faglie dirette sismogenetiche (terremoto del 1783) che individuano in modo netto due alti tettonici-strutturali (horst).	radicans, interessante relitto terziario presente nel bacino del Mediterraneo con popolazioni fortemente disgiunte. La specie è inclusa nel Libro Rosso delle Piante d'Italia e negli allegati della Direttiva Habitat
IT9350168	ZSC	Fosso Cavaliere (Cittanova)	Sito caratterizzato da una profonda incisione sul cui fondo si rinviene una stazione di Woodwardia radicans.	Stretto vallone che ospita una popolazione di Woodwardia radicans

Considerato che, nella redazione del calendario venatorio, si è tenuto conto delle succitate prescrizioni contenute nel parere prot. n. 360578 del 9/8/2023 approvato con DDG n. 11623 del 9/8/2023;

Rilevato che il calendario venatorio per la stagione 2023 – 2024 deve rispondere a quanto novellato dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat", anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;

Richiamata la Legge 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", il cui art. 10 prevede ".....Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia....",

Ritenuto dover procedere all'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2023 – 2024, (**Allegato A**), per come conformato alle valutazioni espresse dall'ISPRA ed ai sensi delle disposizioni normative;

Preso Atto del fac-simile di tesserino venatorio (**Allegato D**) disposto per la stagione di caccia 2023 – 2024, che dovrà essere posseduto da ogni soggetto dedito all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO

1. che il Dirigente Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
2. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
3. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Gallo, a voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare, per quanto in premessa:

- il Calendario venatorio per la stagione di prelievo 2023– 2024 (**Allegato A**);
- la relazione tecnica redatta a supporto delle scelte condivise per la definizione del calendario venatorio 2023 – 2024 (**Allegato C**);
- il fac-simile di tesserino venatorio disposto per la stagione di caccia 2023 – 2024 che dovrà essere posseduto da ogni soggetto dedito all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i. (**Allegato D**);

di prendere atto del Parere ISPRA (**Allegato B**);

di precisare che il calendario venatorio per la stagione 2023 – 2024, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., pone in essere tutte le misure necessarie a mantenere e/o riportare lo stato di conservazione degli uccelli a un livello di conservazione soddisfacente e di evitare il deterioramento dello stato attuale di conservazione degli uccelli, anche seguendo le indicazioni proposte dal MIPAAF – Direzione Generale della

Competitività per lo Sviluppo Rurale - alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con la trasmissione della nota 8600 del 17 aprile 2012;

di ribadire quanto previsto dalla Legge 353/2000 recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, il cui art. 10 prevede “.....Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia....”,

di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentarie Forestazione” a provvedere con proprio atto alla sospensione dell’esercizio venatorio qualora si verificano condizioni naturali avverse all’esercizio stesso e di porre in essere tutte le attività per l’avvio della stagione venatoria;

prendere atto dell’Ordinanza 2/2023 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana la quale dispone, tra l’altro :

all’articolo 3 punto a) lettera vii che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e che l’attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza e delle linee guida operative di cui all’allegato 3;

all’art. 4 punto a) lettera ii. regolamentazione dell’attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all’eliminazione del maggior numero di capi possibile, che può essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica. I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all’occorrenza può richiedere parere del GOE e sulla base dell’andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessità di testare tutti i capi abbattuti;

di disporre che sia reso pubblico il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2023–2024 a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente;

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul BUR Calabria, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, ed in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Eugenia Montilla)

IL PRESIDENTE

(Roberto Occhiuto)

